

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1073)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

### Adeguamento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali

ONOREVOLI SENATORI. — Il fondo di dotazione dell'EAGAT risulta costituito, ai sensi e per gli effetti della legge 21 giugno 1960, n. 649, da lire 12.186.729.270, di cui lire 11.186.729.270, rappresentanti il valore di stima delle aziende termali trasferite all'Ente, e lire 1 miliardo in mezzi liquidi. Inoltre dalla stessa legge è stato concesso all'Ente un contributo annuo di 700 milioni di lire per dieci anni, al fine di incrementare e migliorare il patrimonio termale.

I mezzi liquidi sopraccennati si sono rilevati, però, del tutto inadeguati a far fronte ai rilevanti oneri delle gestioni termali, derivanti anche dall'insostenibile stato di obsolescenza di gran parte degli impianti.

A ciò occorre aggiungere che la trasformazione delle aziende termali in società per azioni — disposta dalla legge n. 649 — ha ulteriormente aggravato la situazione per

i nuovi oneri che ne sono derivati (imposte e tasse, ammortamenti, eccetera). Ed infatti nel periodo 1962-67 tali oneri hanno raggiunto la cifra di oltre 11 miliardi di lire.

Nel delineato contesto finanziario, tecnico ed operativo, l'EAGAT ha registrato, pertanto, notevoli perdite, che hanno aggravato le già difficili condizioni iniziali della sua attività.

Inoltre, l'inesistenza di margini di autofinanziamento, la mancanza di apporto di capitale azionario di origine privata e la impossibilità, per ovvie ragioni, di procedere all'emissione di un prestito obbligazionario, hanno costretto l'Ente a ricorrere, sia per far fronte alle esigenze straordinarie, sia per le normali necessità, ad un forte indebitamento a breve e a medio termine.

Da tutto ciò è derivato un rilevante carico di interessi passivi che sono venuti ad

incidere pesantemente in una situazione finanziaria già di per sè delicata. Il bilancio chiuso al 31 dicembre 1968 registra, infatti, un disavanzo complessivo di lire 2 miliardi 646.598.765.

Ora, al fine di pervenire al superamento della situazione sopra delineata, il Ministero e l'Ente hanno in corso di definizione un piano finanziario che dovrà consentire allo EAGAT di realizzare un completo risanamento ed un potenziamento delle attività termali, in armonia anche con il programma economico 1966-70 che prevede lo sviluppo del termalismo.

Ma, in attesa di definire tale piano, si rende indispensabile un intervento finanziario dello Stato avente carattere di emergenza, attraverso un primo adeguamento del fondo di dotazione dell'EAGAT, al solo scopo di poter fronteggiare talune situazioni di estrema delicatezza esistenti nell'ambito del settore termale. Il protrarsi di queste ultime, anche per un breve lasso di tempo, determinerebbe, infatti, un aggravamento delle

difficoltà in cui si dibatte il settore in questione, il che finirebbe col compromettere il risanamento ed il potenziamento dello stesso. Obiettivi per realizzare i quali è in corso di definizione — come già specificato — un piano finanziario che prevederà, fra l'altro, l'ammontare dell'onere globale da porsi a carico dello Stato.

Circa, poi, la misura dell'aumento proposto, essa viene contenuta in un miliardo di lire, in quanto già esiste un accantonamento per tale somma nel fondo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Si è provveduto, pertanto, a predisporre il presente disegno di legge che consta di tre articoli: il primo dispone l'aumento del fondo di dotazione dell'EAGAT per un miliardo di lire; il secondo prevede l'iscrizione di tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1970; il terzo indica la copertura della spesa relativa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È autorizzato il conferimento della somma di lire un miliardo al fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

## Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1970.

## Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 5381 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.